

# COMUNE DI PIZZIGHETTONE

PROVINCIA DI CREMONA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 56 del 27/12/2024

### OGGETTO: IMU 2025: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MOGGI LUCA	SI	
2	PINOTTI GIANLUCA	SI	
3	ALQUA' ANNA	SI	
4	BOCCOLI MARCO	SI	
5	PACILLI SARA	SI	
6	CASATI CRISTIANO GIOVANNI AUGUSTO	SI	
7	MAITTI MATTEO	SI	
8	SPELTA LAURA MARIA	SI	
9	BARILI SERGIO ANGELO	SI	
10	BISSOLOTTI GIANCARLO	SI	
11	MANCINELLI ELISA		SI
12	DIOLI CLAUDIA		SI
13	MELICCHIO MARCELLO		SI

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Ilaria Bertè**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Moggi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **OGGETTO: IMU 2025: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Risulta presente l'assessore esterno Pia Colombani.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune*

*interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;*

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.*

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;*

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.*

Considerato che, la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;*

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente (allegato A), elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;*

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *“... Le aliquote stabilite dai Comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del*

*Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".*

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 31 del 29/06/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28/11/2024 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di approvare le aliquote IMU per l'anno 2025;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/11/2024 con la quale si determinavano i valori ai fini IMU delle aree edificabili per l'anno 2025;

ATTESO CHE, sulla base delle aliquote stabilite con il presente provvedimento, il gettito IMU stimato per l'anno 2025 ammonta a euro 900.000,00 a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (euro 196.684,69).

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

Come deciso nella riunione dei capigruppo i punti posti all'ordine del giorno della presente seduta dal n. 4 al numero 7 verranno trattati in un'unica discussione, seppure votati separatamente.

Illustra l'argomento l'Assessore Alqua ( intervento contenuto nell'allegato 1).

Seguono gli interventi:

Bissolotti: chiede delucidazioni in merito al collocamento dei minori in comunita'. Replica il Sindaco dichiarando che, non essendo prevista l'entrata del finanziamento statale alla data attuale, prudenzialmente non e' stata inserita la voce in bilancio.

Per gli interventi successivi si rinvia ai rispettivi allegati ( da 2 a 5)

Bissolotti: esterna il suo disaccordo con quanto affermato poco prima dalla consigliera Dioli in quanto conferma, come anticipato dal Sindaco, che la documentazione relativa agli argomenti di bilancio, sia pervenuta per tempo anche i gruppi di minoranza. Chiede poi alcune precisazioni contenute nella relazione del responsabile del servizio Contabilita' e Bilancio a cui da' puntualmente risposta l'assessore Alqua'.

Infine lamenta la mancanza di alloggi comunali e chiede dove si riunira' il consiglio comunale quando l'attuale aula sara' riqualificata per ospitare i servizi sociali.

Il Sindaco si riserva di rispondere in modo puntuale appena disponibile un progetto in merito.

**Con voti**

*Favorevoli n. 10*

*Contrari n. 0*

*Astenuti n. 1 ( Bissolotti)*

**legalmente espressi per alzata di mano**

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per l'anno 2025, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni **quali risultano dal prospetto allegato sub A)** alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

<input checked="" type="checkbox"/> Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
- Categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione)	1,06%
<input checked="" type="checkbox"/> Terreni agricoli	0,86%
<input checked="" type="checkbox"/> Aree fabbricabili	1,06%
<input checked="" type="checkbox"/> Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati del gruppo catastale D)	0,96%
- Abitazioni a disposizione (non locate e non concesse in comodato)	1,06%
- Abitazioni locate o in comodato (contratto di locazione o comodato d'uso gratuito)	1,06%

2. di stabilire, nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);
4. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti

*Favorevoli n. 10*

*Contrari n. 0*

*Astenuti n. 1 (Bissolotti)*

legalmente espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darne esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco  
Luca Moggi

Vice Segretario Generale  
Dott.ssa Ilaria Bertè

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
\_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi RAP N° \_\_\_\_\_.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Noviello Elena

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pizzighettone

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Noviello Elena

---